



Comune di Villanova Canavese

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE**

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Art. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire, nei limiti stabiliti, a far rispettare le Leggi e i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri enti pubblici nell'interesse dell'agricoltura e per la tutela dell'ambiente.

Art. 3 - ORGANI PREPOSTI

Il servizio è svolto ,alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'ad. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4 - TRASGRESSIONI

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni della Legge 689 del 24/11/1981 e s. m. i

Art. 5. - ORDINANZE

Le ordinanze emanate dal Comune in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono destinate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti .

CAPO II

PASCOLO – CACCIA - PESCA

Art. 6 - PASSAGGIO SUI FONDI ALTRUI

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinzione, ripari o particolari segnalazioni se non espressamente autorizzati.

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per Legge per servitù legittimamente acquistata in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme relative ai fondi privati.

Art. 8 - PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il Bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

Art. 9 - PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE ED IN FONDI PRIVATI

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune.

Art. 10 - SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 11 - ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO CON MANDRIA DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito delle leggi ed armenti e di conduzioni di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai qual possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art .12 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi

Art .13 - ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito pescare o cacciare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO III

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE DI ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI

Art. 14 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO AFFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per vie naturali acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del flusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' vietato gettare nei fossi di scolo, di qualsiasi ordine, terra, radici ed ogni altro materiale che li possa ingombrare e ne possa restringere la sezione.

Art. 15 - SPURGO DI FOSSI E CANALI

Ai proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo dei fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali via contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati nel termine prescrittogli dal Comune L'amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Gli Agenti di Polizia Municipale debbono accertare se le persone che compiono operazioni di qualsiasi genere inerenti ai canali di irrigazione o alle relative opere siano regolarmente autorizzate a farlo.

Art. 16 - CANALI ED ALTRE OPERE CONSORTILI

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consorti li destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 17 - DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi e canali preso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Le distanze da osservare per chi vuole piantare alberi presso il confine sono le seguenti:

Nel territorio del Comune, chiunque intenda piantare alberi di alto fusto deve osservare una distanza di metri 5 dal confine della proprietà.

Chiunque intenda piantare alberi di basso fusto in terreni deve osservare una distanza di metri 3 (tre) dal confine della proprietà.

Restano salvi gli accordi scritti fra privati proprietari di fondi contigui nella applicazione di misure inferiori a quelle stabilite nel presente articolo.

Qualsiasi modifica delle distanze stabilite nel presente articolo sarà deliberata dal Consiglio comunale previo parere consultivo della Commissione per l'agricoltura.

E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alla strada asfaltata esterna agli abitati, a distanze minori delle seguenti, così come sancito dall'art. 16 del Nuovo C. d. S.:

- a) alberi ad alto fusto, per esempio i pioppi, la distanza non potrà essere inferiore a metri 20.
- b) alberi, distanza pari al massimo dell'altezza che l'esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo vegetativo con un minimo di metri 6 misurati dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilievo o ciglio della scarpata, se la strada è in trincea).
- c) siepi di altezza non superiore a m. 1 devono distare almeno m. 1 dal confine stradale, mentre le siepi e le colture più alte di m. 1 devono essere tenute a distanza non minore di m. 3 dal confine della strada.

Art. 18 - GESTIONE DEI TERRENI

E' fatto divieto di transitare lungo le strade vicinali non asfaltate subito dopo precipitazione atmosferiche consistenti. Qualora nonostante il divieto dovessero verificarsi danni vige l'obbligo della messa in pristino.

I frontisti di strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico non possono arare i loro fondi ad 1 m. dal confine della strada, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Art. 19 – RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere in regola i propri terreni da non danneggiare i confinanti.

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

E' vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine: terra, radici, erbe od altro materiale.

E' pure vietato percorrere le strade suddette con veicoli portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata delle opere stradali.

Art. 20 - ACCENSIONE DI FUOCHI

E' vietato dar fuoco nei campi alle stoppie, alle siepi, o ai residui agricoli nella stagione dei raccolti e ad una distanza minore di metri 100 (cento) dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da depositi di paglia, fieno, foraggio ed ogni altro deposito di materie infiammabili o combustibili, e ad una distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle linee ferroviarie, autostrade e strade, anche comunali.

Quando è acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza su indicati, l'interessato o addetto deve assistere di persona, adottando tutte le cautele necessarie per evitare la

diffusione dell'incendio, finché lo stesso non sia completamente spento, nel rispetto di quanto previsto dall'ad. 59 del T . U. L .. P. S. E' comunque vietato far fuoco nei campi nei giorni di vento di rilevante intensità.

Deroghe ai tempi e modi su indicati possono essere concesse dall'Autorità Comunale, dietro prescrizione di più rigorose cautele.

CAPO IV
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'
AGRICOLTURA

Art. 21 – LOTTA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a. nella evenienza di comparso di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi , dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alle norme di legge;
- b. fatte salve le disposizioni di legge è fatto obbligo ai proprietari dei fondi , ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e a chiunque altro sia interessato all'azienda, di denunciare alla Autorità Comunale, ai competenti uffici provinciali per l'agricoltura e all' Osservatorio fitopatologico competente per territorio la comparsa di insetti, o di altri animali nocivi, crittogame o, comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi rimedi e mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c. verificatosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall' Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 22 - ESCHE AVVELENATE

Le operazioni di diserbo e lotta ai parassiti, con irrorazione o nebulizzazione, sono proibite nei giorni di vento. In prossimità dei confini con altri fondi, comunque coltivati, dovranno adottarsi sempre idonee cautele ad impedire che le sostanze diserbanti si propaghino nei fondi confinanti; inoltre per i trattamenti con i presidi sanitari, in prossimità di orti, giardini, cortili e fabbricati privati, dovrà essere rispettata una distanza di m. 10 dai confini.

Art. 23 - IRRIGAZIONE

E' proibito innaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio od acque luride o inquinate. Devono essere evitati tutti i ristagni di acqua privi di interesse economico ed ornamentale al fine di evitare la colonizzazione degli stessi da parte di larve e zanzare.

Art. 24 - LETAME

Il letame può essere trasportato purché contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione.

L'orario di trasporto è consentito dalle ore 20 alle ore 8 del giorno seguente.

I cumuli temporanei di letame sui campi devono essere distribuiti sul terreno e interrati a scopo agricolo entro 48 ore dal deposito.

Lo spurgo dei pozzi neri e vasche settiche ed il trasporto del cessino dovranno essere eseguiti in modo da evitare spandimento per le strade. Esso può essere effettuato solo tramite ditta autorizzata ed inoltre lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo devono avvenire presso pubblici impianti di depurazione siti in territorio piemontese come previsto dal D. G. R. 17/03/1992 n. 106-13534 'Disposizioni transitorie ai sensi del 2° comma ad. 12 della L. R. 26/03/1990 n. 13 concernente lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo'.

Art. 25 – DEPOSITI E MAGAZZINI

E' vietato depositare nei terreni qualsiasi materiale deteriorabile o inquinante

I depositi o magazzini di materiale infiammabile (bombole gas, legnaie, fienili, pagliai, ecc...), devono mantenere una distanza minima di m.3 (tre), da ogni costruzione confinante.

CAPO V

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 26 - OBBLIGO DI DENUNCIA

I proprietari o detentori degli animali a qualunque titolo sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e s. m. i. e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e sanità.

Art. 27 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento della Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

CAPO VI SANZIONI

Art. 28 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Tutte le trasgressioni al presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento ove non costituiscono reato o non siano punite da leggi e/o disposizioni speciali, saranno accertate e perseguite in via amministrativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni trasgressione darà luogo ad una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 250,00 con le procedure previste dalla vigente legislazione.

Art. 29 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione la competente Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 30 - OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione pecuniaria da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 500,00 con le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267

Art. 31 - SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, ripartizione o ripristino, conseguenti I fatto inflazionario;
- c. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere durata massima di gg.30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 32 - RICA VI

Il ricavo delle sanzioni pecuniarie, per infrazione al presente regolamento, è devoluto al Comune.

Art. 33 - COMPETENZE

Per l'osservanza e l'esecuzione del presente regolamento, il Sindaco esercita la Polizia Rurale sopra le materie in esso indicate, a mezzo degli Agenti Municipali.

Nei casi e nelle materie attinenti la Polizia Rurale non previsti nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed il Sindaco provvede, in virtù dei poteri che gli sono dalle leggi stesse conferiti.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - ABROGAZIONE

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano abrogati il regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente regolamento, se derivanti dal regolamento abrogato.

Art. 35 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore, ad intervenuta esecutività, il primo giorno del mese successivo a quello in cui terminerà la sua seconda pubblicazione.

INDICE

CAPO I	2
LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'	2
Art. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	2
Art. 3 - ORGANI PREPOSTI	2
Art. 4 - TRASGRESSIONI	2
Art. 5. - ORDINANZE	2
CAPO II	3
PASCOLO – CACCIA - PESCA	3
Art. 6 - PASSAGGIO SUI FONDI ALTRUI	3
Art. 8 - PASCOLO DEGLI ANIMALI	3
Art. 9 - PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE ED IN FONDI PRIVATI	3
Art. 10 - SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO	3
Art. 11 - ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO CON MANDRIA DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE	3
Art. 12 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE	4
Art. 13 - ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA	4
CAPO III	5
FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE DI ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI	5
Art. 14 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO AFFLUSSO DELLE ACQUE	5
Art. 15 - SPURGO DI FOSSI E CANALI	5
Art. 16 - CANALI ED ALTRE OPERE CONSORTILI	5
Art. 17 - DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI	5
Art. 18 - GESTIONE DEI TERRENI	6
Art. 19 – RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI	6
Art. 20 - ACCENSIONE DI FUOCHI	6
CAPO IV	8
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL' AGRICOLTURA	8
Art. 21 – LOTTA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE	8
Art. 22 - ESCHE AVVELENATE	8
Art. 23 - IRRIGAZIONE	8
Art. 24 - LETAME	9
Art. 25 – DEPOSITI E MAGAZZINI	9
CAPO V	10

MALATTIE DEL BESTIAME	10
Art. 26 - OBBLIGO DI DENUNCIA	10
Art. 27 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE	10
CAPO VI	11
SANZIONI	11
Art. 28 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	11
Art. 29 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO	11
Art. 30 - OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE	11
Art. 31 - SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	11
Art. 32 - RICAVI	11
Art. 33 - COMPETENZE	12
CAPO VIII	13
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13
Art. 34 - ABROGAZIONE	13
Art. 35 - ENTRATA IN VIGORE	13
INDICE	14